

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17051 Anno 2021

Presidente: PONTERIO CARLA

Relatore: CINQUE GUGLIELMO

Data pubblicazione: 16/06/2021

ORDINANZA

sul ricorso 4431-2020 proposto da:

AM MARINE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA GRAZIA VASATURO, FRANCESCO MASI;

- ricorrente -

contro

PARISI BIAGIO ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GRISANTI, rappresentato e difeso dall'avvocato EMILIO BALLETTI;

- controricorrente -

fl

avverso la sentenza n. 2453/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.

fe

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**RILEVATO CHE**

1. Con la sentenza n. 14306 del 2016 la Corte Suprema di Cassazione confermava la pronuncia emessa dalla Corte di appello di Napoli n. 7652/2014 di illegittimità dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e per giusta causa intimati dalla srl AM Marine in liquidazione (già APREAMARE spa) a Parisi Biagio Rosario, mentre cassava la parte della decisione con cui era stata rigettata l'eccezione di *aliunde perceptum* formulata dalla società.

2. Riassunto il giudizio, la Corte territoriale rilevava che non era del tutto probante la documentazione richiamata dalla società a dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro del Parisi alle dipendenze della sas Tecnav, con medesimo inquadramento contrattuale di quadro e corrispondente trattamento economico; che dalla richiesta ex art. 210 cpc, inoltrata a quest'ultima società era emersa solo una prestazione di lavoro autonomo con il Parisi, a partire dal 2001 e quando, in sostanza, questi era già dipendente dell'AM MARINE srl; che non erano risultate incompatibili le due diverse prestazioni per cui l'eccezione formulata in relazione *all'aliunde perceptum*, con riguardo all'attività lavorativa espletata dopo il licenziamento presso la TECNAV dal luglio 2010, era infondata. La Corte di appello, in sede di rinvio, provvedeva, quindi, a riconoscere al Parisi, a seguito della illegittimità dei licenziamenti, il risarcimento del danno pari ad una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita mensilmente all'epoca del primo licenziamento -pari ad euro 4.376,29- calcolata dal giorno del recesso sino all'effettiva reintegra, oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale ed assistenziale.

3. Avverso la decisione della Corte partenopea proponeva ricorso per cassazione la srl AM MARINE in liquidazione -già APREAMARE spa- affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l'ing. Biagio Rosario Parisi. La Ferretti spa non ha svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. Biagio Rosario Parisi ha depositato memoria.

**CONSIDERATO CHE**

1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione, ex artt. 414 n. 4, 437 co. 2 e 210 cpc, nonché dell'art. 394 u.c. cpc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, per avere il giudice di rinvio erroneamente messo in discussione gli enunciati della sentenza di cassazione: in particolare, per avere rigettato l'eccezione di *aliunde perceptum* su una circostanza nuova, costituita dal fatto che l'attività lavorativa svolta dal Parisi dopo il licenziamento e negli anni dal 2010 al 2014 fosse già iniziata nell'anno 2001 e, pertanto, era compatibile con lo svolgimento del lavoro reso ad essa società, così dando ingresso a documenti e informazioni non acquisibili per la decisione in quanto non ritualmente introdotti in giudizio.
3. Con il secondo motivo, in via gradata, si censura la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, 2727, 2729 e 2697 cc, 2105 cc nonché il difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di merito ritenuto provata la compatibilità, con il rapporto di lavoro del Parisi, dell'attività resa per la TECNAV, addossando erroneamente alla società il relativo onere allegativo e probatorio, e per avere desunto tale circostanza in violazione delle norme e dei principi sul ragionamento presuntivo legittimando, così, prestazioni extra-lavorative in concorrenza con il datore di lavoro.
4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 394 cpc, 1223 cc nonché dei principi di diritto vivente in tema di eccezione di *aliunde perceptum* nonché anche in tema di limiti imposti al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale rigettato l'eccezione di *aliunde perceptum*, ritenendo a tal fine rilevante la prova sulla natura subordinata delle prestazioni rese dal Parisi alla TECNAV.
5. Il primo e terzo motivo, da trattarsi congiuntamente perché interferenti, sono infondati.
6. Sotto il profilo processuale la Corte territoriale si è attenuta al principio di legittimità, cui si intende dare seguito (Cass. n. 13719/2006; Cass. n. 5137/2019) secondo il quale la riassunzione della causa- a seguito



di cassazione con rinvio della sentenza- dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza annullata.

7. E' inibita, quindi, alle parti la nuova attività istruttoria o assertiva che non dipenda strettamente dalle statuizioni della Suprema Corte (Cass. n. 13006/2003).

8. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha attivato i suoi poteri ex art. 210 cpc proprio per verificare quanto posto dalla SC~~C~~ a fondamento della cassazione della sentenza e, cioè, lo svolgimento di attività lavorativa del dipendente presso la società TECNAV dal luglio 2010 e dunque la detraibilità dell'*aliunde perceptum*.

9. Non si è trattato, dunque, di espletamento di nuove indagini ma di approfondimento, mediante i propri poteri officiosi, di temi di su cui si era incentrata la pronuncia di cassazione della prima sentenza di appello.

10. Sotto l'aspetto sostanziale, la impugnata decisione è, altresì, corretta perché, in tema di licenziamento individuale, il compenso per lavoro subordinato o autonomo -che il lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento relativa (cd. periodo intermedio)- non comporta la riduzione corrispondente (sia pure limitatamente alla parte che eccede le cinque mensilità di retribuzione globale) del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se -e nei limiti in cui- quel lavoro risulti, comunque, ~~in~~compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito di licenziamento (come nel caso ricorrente nella specie in cui il lavoro medesimo sia svolto, prima del licenziamento, congiuntamente alla prestazione che risulti sospesa (Cass. n. 6453/2005; Cass. n. 18837/2010).

11. Anche il secondo motivo è infondato.

12. Non vi è stata alcuna violazione dell'onere della prova atteso che la circostanza che il lavoratore estromesso abbia, nelle more del giudizio,



lavorato e percepito comunque un reddito (cd. *aliunde perceptum*) rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 cc (Cass. n. 1636/2020).

13. Analogamente, non è ravvisabile alcun vizio del ragionamento presuntivo posto a base della decisione in quanto, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cc, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato *sull'id quod plerumque accidit*, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 1163/2020).

14. Nel caso in esame la Corte territoriale, con adeguata e logica motivazione, ha sottolineato che la prestazione autonoma del Parisi con la società TECNAV risale già all'anno 2001 ed era stata svolta in concomitanza con il rapporto di lavoro subordinato con la AM MARINE spa, per cui essendo compatibili le attività espletate, il compenso della prima non rilevava ai fini dell'eventuale *aliunde perceptum* rilevante, in ordine agli aspetti risarcitori, per l'illegittimo licenziamento del rapporto di lavoro di natura subordinata.

15. Quanto, infine, ai profili concorrenziali tra le due attività, va rilevata la novità della questione, non trattata dalla sentenza impugnata né in quella di cassazione.

16. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

17. L'infondatezza del ricorso rende superfluo l'esame della eccezione di inammissibilità dello stesso, per la diversa tipologia sociale rilevata tra la AM MARINE, in sede di giudizio di rinvio, individuata dalla Corte di merito come "spa" e la odierna ricorrente, qualificatasi come "srl AM Marine in liquidazione": diversità che determinerebbe, secondo la prospettazione del Parisi, la proposizione da parte di un soggetto diverso da quello dei precedenti gradi e, quindi, l'inammissibilità della impugnazione.



18. In ogni caso, in ordine alla suddetta eccezione, osserva il Collegio che la difformità è presumibilmente frutto di un errore materiale ovvero di una trasformazione intervenuta nelle more, atteso che la odierna ricorrente ha indicato lo stesso numero di codice fiscale (CF. 07793670634) di quello trascritto nella prima sentenza di questa Corte n. 14306/2016 e ciò induce a ritenere che si tratti dello stesso soggetto giuridico.

19. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; nulla va disposto per la Ferretti spa che non ha svolto attività difensiva.

20. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; nulla per la Ferretti spa. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 aprile 2021